



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2619/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3008/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Adamo Samuele (matricola 6708049).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente Lascaris 1954 Associazione Sportiva Dilettantistica (949234) non ha provveduto alla notifica del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC;
- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai